

ACCORDO DI FORNITURA ANNO 2020

Il presente contratto viene stipulato fra

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30 , C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Monica Calamai

e

la Società MTL s.a.s. di Tommaso Lucci presso la struttura accreditata di Mesola con sede legale in Mesola, via Gramsci n. 32, CF/PI 01572570388, nella persona dell'Amministratore Tommaso Lucci , che agisce in qualità di amministratore unico

e sarà valevole per l'anno 2020, riguardando la fornitura di prestazioni di odontostomatologia e ortodonzia a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nella sede di Mesola.

1. PREMESSA

Considerato che la Struttura MTL s.a.s. - Ambulatorio Odontoiatrico di Mesola (FÉ) - opera in regime di accreditamento istituzionale ottenuto con DGR n. 6007 del 20/5/2012, e che in data 25/7/18 con prot. PG/2018/0513923 è stata trasmessa ai competenti Uffici Regionali una domanda di rinnovo dell'accREDITamento, che con Nota RER prot. PG/2018/521250 è stata giudicata formalmente valida, si formalizza il presente accordo, in conformità alle indicazioni di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale - Quadriennio 2018-2021 recepito con DGR n. 167 del 4/2/2019;
4. alla DGR N. 2678 del 20/12/2004 di approvazione del programma "ASSISTENZA ODONTOIATRICA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: PROGRAMMA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI LEA E LA DEFINIZIONE DI LIVELLI " e successiva DGR n. 374 del 27/03/2008 volta a garantire uniformità ed omogeneità nell'offerta dei servizi odontoiatrici su tutto il territorio regionale, definendo la tipologia delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti ai suoi cittadini, nonché le forme e le modalità di partecipazione alla spesa da parte degli utenti;
5. alle delibere e determinazioni assunte dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito delle attività di controllo e di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della DGR n. 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto "Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19. Modifica alle deliberazioni di giunta regionale n. 368/2020" e della DGR n. 849 del 13.07.2020 avente ad oggetto "Approvazione accordo integrativo dell'accordo già sottoscritto con Anisap Emilia Romagna, di cui alla propria deliberazione n. 167/2019".

Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:

- sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a garantire equità dell'offerta distrettuale ai propri assistiti;
- rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
- garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
- appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili.

Si ritiene pertanto di definire la committenza oggetto del presente Accordo così come indicato nei seguenti articoli:

ART 1. ACCESSO ALLE STRUTTURE

L'accesso alle prestazioni di visita odontoiatrica è riservata a tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda Usl di Ferrara. L'accesso è soggetto alla presentazione dell'impegnativa del medico di medicina generale.

Per gestire la corretta presa in carico del paziente (erogazione di prestazioni successiva alla prima visita), poiché la struttura MTL non è titolata al possesso del ricettario nazionale, il codice dell'impegnativa del medico di base relativo alla prima visita rimarrà di riferimento, per espletare il corretto debito informativo del flusso ASA della Regione, ai sensi del Disciplinare tecnico della Circolare 2 del 16/02/2011 "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 9 del 28/11/2008".

L'accesso alle cure odontoiatriche è garantito solo a coloro che rientrano nelle tipologie di vulnerabilità sanitaria e sociale di cui alla DGR n. 2678/2004 e n. 374 del 27/03/2008 citate in premessa alla quale la Struttura dovrà fare riferimento nello stabilire la quota di partecipazione alla spesa.

A seguito della prima visita, verrà consegnato al paziente il piano terapeutico con la specifica di ogni prestazione e dei relativi costi e dovrà essere concordata con l'utente l'eventuale rateizzazione del pagamento senza applicazione di interessi.

Nell'ambito dell'assistenza protesica, il costo dei manufatti dovrà essere uguale a quello applicato ai manufatti forniti direttamente dall'Azienda Usl tramite i propri servizi odontoiatrici, ed è indicato nella scheda allegata, parte integrante del presente accordo: **"MTL – PROTESI ODONTOIATRICHE MOBILI – SCHEDA PAZIENTE"**.

La scheda andrà compilata per ogni paziente che usufruirà delle prestazioni ivi specificate e dovrà essere allegata alle fatture relative ai manufatti protesici; tali fatturazioni dovranno essere tenute separate da quelle relative alle prestazioni odontoiatriche.

Per i pazienti tenuti al pagamento del manufatto, la struttura fatturerà direttamente all'utente, mentre per i pazienti che ricadono nelle categorie esentate, la fatturazione dovrà essere indirizzata all'Azienda Usl di Ferrara.

Le prestazioni di "prima visita" oggetto del presente accordo sono prenotate direttamente dai cittadini presso i punti CUP aziendali sulle agende messe a disposizione dalla Società che comunicherà le giornate e gli orari di apertura all'Ufficio AGENDE del CUP, indicando il "NUMERO PRIME VISITE/GIORNO/FREQUENZA" ed ogni altra variazione possa intervenire rispetto a chiusure, aperture, variazioni orarie. Gli sportelli CUP provvederanno a fornire alla struttura gli elenchi relativi alle prenotazioni.

Le agende messe a disposizione dalla Società dovranno prevedere anche posti per urgenze da riconvertire per attività ordinaria in caso di non utilizzo.

Rimane comunque a carico dell'ambulatorio avvisare l'utenza di eventuali spostamenti per appuntamenti precedentemente fissati.

Le quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste a carico del cittadino, saranno incassate direttamente dalla Struttura che dovrà fornire agli utenti specifica ricevuta di pagamento per gli usi previsti dalle normative.

ART. 2. PRESTAZIONI

Le prestazioni odontoiatriche dovranno essere fornite con garanzia di continuità assistenziale mediante la "presa in carico del paziente" secondo le indicazioni della DGR n. 2678 del 20/12/2004 che regola la modalità dell'assistenza odontoiatrica nella regione Emilia-Romagna.

Le prestazioni che verranno fornite dalla struttura della Società MTL sono quelle indicate nelle tabelle di seguito riportate di cui al nomenclatore tariffario DGR n. 1906 del 19/12/2011.

ODONTOIATRIA PEDIATRICA /ORTODONZIA	
Descrizione Prestazione	tariffa
89.7B.5 - PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE	23,00
89.01.E - VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE DI CONTROLLO	18,00
23.01-ESTRAZIONE DENTE DECIDUO	21,00
23.09 - ESTRAZIONE DENTE PERMANENTE	43,00
23.20.1 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (2 superfici)	48,00
23.20.2 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (3 o piu'superfici)	72,00
23.3 - RICOSTRUZIONE DENTE CON INTARSIO	200,00
237101 - APICIFICAZIONE (PER SEDUTA)	16,00
23.71.1 - TRP CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO	43,00
23.71.2 - TRP CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO	86,00
241901 - TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE	21,00
24.39.1-LEVIGATURA RADICI	43,00
96.54.1 - ABLAZIONE TARTARO	29,00
96.54.2-SIGILLATURA SOLCHI E FOSSETTE	21,00
87.12.2 - ALTRA RX DENTARIA (radiografia endorale 1 radiogramma)	8,40
CURE ORTODONTICHE	
24.70.1 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI MOBILI	139,00
24.70.2 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI FISSI	139,00
24.70.3 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI ORTOPEDICO FUNZIONALI	139,00
24.80.1 - RIPZ APPARECCHIO ORTODONTICO	32,00

ODONTOIATRIA ADULTI	
Descrizione Prestazione	tariffa
89.7B.5 - PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE	23
89.01.E - VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE DI CONTROLLO	18
23.09-ESTRAZIONE DENTE PERMANENTE	43
23.11-ESTRAZIONE RADICE RESIDUA	43
232001 - INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO DELLA POLPA E OTTURAZIONE PROVVISORIA	14
23.20.1 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (2 superfici)	48
23.20.2 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (3 o piu'superfici)	72
23.3 - RICOSTRUZIONE DENTE CON INTARSIO	200
23.71.1 -TRP CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO	43
23.71.2 - TRP CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO	86
23.73-APICECTOMIA	86
241901 - TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE	21
96.54.1 - ABLAZIONE TARTARO	29
96.54.3 - CURA STOMATITE, GENGIVITE, ALVEOLITE	14
87.12.2 - ALTRA RX DENTARIA (radiografia endorale 1 radiogramma)	8,4
23.43.1 - INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE	155
23.43.2 - ALTRA INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE	98
23.43.3 - INSERZIONE DI PROTESI PROVVISORIA	20
23.49.1 - ALTRA RIPARAZIONE DENTARIA	43
99.97.2 - TRATTAMENTI PER APPLICAZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE	21

ART. 3. VALORIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL'ACCORDO

Il complesso delle prestazioni specialistiche erogate di cui all'articolo precedente, dovrà essere contenuto entro il valore massimo del budget assegnato, da ritenersi quale limite invalicabile a carico dell'Azienda USL.

Il valore economico massimo invalicabile del complesso delle prestazioni erogabili a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale aziendale è fissato **in € 58.800 al lordo delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti** incassati dalla struttura e che rappresenteranno un anticipo sui pagamenti dell'Azienda.

Il budget suddetto, ripartito indicativamente in € 21.325,00= per Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia ed € 37.475,00= per Odontoiatria adulti, in accordo tra le parti potrà essere modificato nella sua composizione nel limite del tetto economico complessivo.

L'importo concordato potrà subire revisioni qualora intervenissero disposizioni legislative al riguardo.

In relazione a quanto stabilito nell'accordo Regione-Anisap di cui a DGR n. 849/2020, MTL è autorizzata a fatturare una quota aggiuntiva di € 3,50 da rendicontare separatamente su base mensile in base al numero delle prestazioni erogate. Tale maggior onere rientra nel budget di cui al capoverso precedente

ART. 4. MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Le fatture indirizzate all'Azienda UsI dovranno essere distinte tra:

- **PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE**
- **MANUFATTI PROTESI**

L'importo fatturato relativo alle prestazioni odontoiatriche verrà corrisposto secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Emilia-Romagna.

Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione, così come previsto dalle circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011.

Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti relativi alle prestazioni odontoiatriche.

Le fatture dei manufatti dovranno sempre essere accompagnate dalle relative schede come precisato all'art. 2 del presente Accordo.

Entrambe le tipologie di fatture verranno riconosciute fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa di cui al precedente articolo 4.

Il controllo e la successiva liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

Debiti informativi

MTL si impegna a garantire l'assolvimento di tutti i debiti informativi disposti a livello regionale e nazionale, ivi compreso il progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il cd "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.

ART. 5 VERIFICA DELLA QUALITA' E MODALITA' DI CONTROLLO

L'Azienda Usl si riserva di effettuare i controlli atti a verificare la qualità, la congruenza e l'appropriatezza delle prestazioni rese in relazione alle indicazioni regionali in materia.

Al fine di consentire la verifica della congruenza tra le prestazioni rese e il flusso informativo prodotto, il contraente si impegna a rendere disponibile presso la propria sede la documentazione sanitaria (referto ed eventuale programma terapeutico) e amministrativa riferita a ciascun caso trattato.

Il personale autorizzato dell'Azienda Usl di Ferrara potrà verificare il rispetto di quanto concordato anche attraverso valutazioni a campione di appropriatezza delle prestazioni rese e di qualità dei manufatti.

ART. 6 ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

ART. 7 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa MTL Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto

del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato;

garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;

- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti l'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;

- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;

- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.

In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato

i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporli per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

ART. 8 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento aziendale reperibile all'indirizzo <http://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e a tal fine dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

La Struttura inoltre ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell'Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società.

Il personale con queste caratteristiche non può infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dallo stesso sottoscritto preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo alla struttura.

La validità del presente accordo è subordinata alla correttezza e completezza della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e ss.mm.ii.

La Struttura è tenuta altresì a fornire all'Azienda Usl di Ferrara la documentazione strumentale alla certificazione sopracitata nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. 575/65).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 10 – INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

MTL si impegna all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

ART. 11 - CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

ART. 12- DURATA

Il presente Accordo ha validità ed efficacia per il periodo **1/1/2020 – 31/12/2020**. Qualora alla data del 1 gennaio 2021 non sia stato ancora sottoscritto il contratto di fornitura per l'anno 2021, gli effetti del presente contratto devono intendersi prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo, salve diverse comunicazioni da parte dell'Azienda committente

ART. 13 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto,

Ferrara_____

Il Direttore Generale
Azienda USL di Ferrara
Dott.ssa Monica Calamai

L'Amministratore Unico
M.T.L. s.a.s.
Dott. Tommaso Lucci